



ATUPRI

ASSICURAZIONE VIAGGI

Edizione 1° gennaio 2020

CONFORMEMENTE ALLA LEGGE FEDERALE SUL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE (LCA)

INDICE

A	Disposizioni comuni	3
B	Entità dell'assicurazione viaggi	5
C	Entità della copertura complementare annullamento e bagaglio della ERV	6
D	Glossario	9

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

INFORMAZIONI SULLA SUA ASSICURAZIONE

Gentile cliente

Egregio cliente

Siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e al contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Chi è il suo partner contrattuale?

L'assicuratore è la Atupri Assicurazione della salute SA (chiamata di seguito «Atupri»), una società anonima secondo il diritto svizzero, con sede nella Zieglerstrasse 29, 3001 Berna. Per la protezione contro l'annullamento e l'assicurazione bagaglio è assicurata/o presso la Europea Assicurazioni Viaggi SA (chiamata di seguito «ERV»), una società anonima secondo il diritto svizzero, con sede nella St. Alban-Anlage 56, 4002 Basilea. Atupri funge solo da intermediaria in merito a queste prestazioni assicurative.

Quali prestazioni assicurative vengono fornite?

L'ammontare ovvero il limite massimo e il tipo e il tipo di prestazioni assicurative possono essere evinti dall'offerta e dalla polizza ovvero dalla fattura del premio o dalle rispettive condizioni assicurative. Lo stesso vale per le eventuali aliquote percentuali e i tempi di attesa.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'ammontare del premio dipende dalla protezione assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli relativi al premio e alle tasse e tributi stabiliti dalla legge (per es. timbro federale) possono essere evinti dall'offerta o dalla polizza ovvero dalla fattura del premio.

Per quale motivo i dati personali vengono elaborati, inoltrati e conservati?

Quali dati personali vengono elaborati?

La registrazione ed elaborazione dei dati servono al funzionamento dei negozi assicurativi, al reparto distribuzione, delle vendite, dell'amministrazione, della mediazione di prodotti/servizi, della verifica del rischio nonché della gestione di contratti assicurativi e a tutti i negozi accessori connessi. I dati vengono registrati, elaborati, conservati e cancellati fisicamente ed elettronicamente conformemente alle prescrizioni del legislatore. I dati che riguardano la corrispondenza commerciale devono essere custoditi per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto e i dati relativi ai sinistri devono essere custoditi per almeno 10 anni dal sinistro.

Essenzialmente, vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati degli interessati, dati dei clienti, dati relativi a contratti e sinistri, dati relativi alla salute, dati di persone danneggiate e pretendenti nonché dati relativi all'incasso.

Gli assicuratori vengono autorizzati a inoltrare tutti questi dati nella misura necessaria ai coassicuratori e ai riassicuratori, alle autorità, alle società e alle istituzioni assicurative, ai sistemi di informazione centrali delle società assicurative, ad altre unità del gruppo aziendale, ai partner di collaborazione, agli ospedali, ai medici, agli esperti esterni e ad altri partecipanti nazionali ed esteri nonché a richiedere informazioni a tutti questi soggetti. L'autorizzazione comprende in particolare la custodia fisica e/o elettronica dei dati, l'utilizzo di dati per la determinazione del premio, per il chiarimento del rischio, per l'elaborazione di casi assicurativi, per la lotta agli abusi, per le valutazioni statistiche nonché all'interno del gruppo aziendale compresi i partner di collaborazione anche per motivi di marketing insieme alla realizzazione di profili dei clienti utilizzati offrire ai richiedenti prodotti individuali.

In caso di dubbio, per l'interpretazione il contenuto di tutta la documentazione è valida esclusivamente la versione tedesca.

A DISPOSIZIONI COMUNI

1 Fondamenti giuridici

- 1.1 I fondamenti del contratto sono costituiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) nonché dalla polizza.
- 1.2 Qualora nella presente documentazione un caso non venga espressamente regolamentato, vale la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 comprese tutte le modifiche eseguite successivamente.

2 Forma maschile/femminile

La forma maschile utilizzata nelle presenti Condizioni Generali di assicurazione (CGA) è valida anche per le persone femminili.

3 Domanda di un'assicurazione

Le informazioni per la domanda di un'assicurazione devono essere veritiere e complete.

4 Persone assicurate

- 4.1 Sono assicurate le persone riportate nella polizza. L'assicurazione è valida per le persone che hanno il loro domicilio legale civile o il loro soggiorno abituale in Svizzera.
- 4.2 Qualora un'assicurazione venga stipulata da una famiglia pluripersonale, sono assicurati lo stipulante nonché le seguenti persone che convivono all'interno dello stesso nucleo familiare: il suo coniuge o partner di concubinato, i genitori, i nonni, e i figli. Anche i figli minorenni che non vivono all'interno della stessa economia domestica nonché i bambini in visita durante le vacanze o in affidamento. Due persone che vivono all'interno della stessa economia domestica con i loro eventuali figli sono equiparati a un'economia domestica pluripersonale.

5 Stipulazione dell'assicurazione

La stipulazione avviene mediante domanda elettronica o telefonica fornendo i dati necessari per l'esecuzione dell'assicurazione e viene confermato con l'invio di una polizza (elettronicamente o stampata) dopo l'avvenuto pagamento del premio.

6 Inizio e cessazione dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia con la data indicata nella polizza, tuttavia non prima dell'inizio effettivo del viaggio (fatta eccezione per i casi di protezione contro l'annullamento).

7 Durata della copertura assicurativa

- 7.1 La copertura assicurativa dura conformemente alle indicazioni riportate nella polizza.
- 7.2 L'assicurazione è valida solo per eventi causati o che si presentano durante la durata del contratto.
- 7.3 L'assicurazione è valida a partire dalla data dell'emissione per un periodo massimo di 12 mesi.

8 Tariffa/Pagamento del premio

- 8.1 La tariffa può prevedere una classificazione per età, la durata dell'assicurazione e il numero di persone assicurate.
- 8.2 Il premio va pagato completamente in anticipo.

9 Disdetta dell'assicurazione

- 9.1 Data della disdetta
- a) Dopo ogni sinistro, per il quale sono state fornite prestazioni,
- lo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza della prestazione, e
 - l'assicuratore, al più tardi al momento della fornitura della prestazione, possono disdire il contratto assicurativo per iscritto.
- b) L'assicurazione termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'altra parte.
- Il diritto di disdetta in caso di sinistro si riferisce alle assicurazioni conformemente alla sezione B (Assicurazione viaggi di Atupri) e alla sezione C (Copertura complementare costi d'annullamento e bagagli); può essere fatto valere per entrambe le assicurazioni, anche nel caso in cui solo una sia interessata da un sinistro.
- 9.2 Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio legale civile o il suo luogo di soggiorno abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo, su richiesta dello stipulante immediatamente.
- 9.3 Qualora il contratto venga sospeso prima della fine della durata contrattuale per un motivo legale o contrattuale, Atupri rimborsa il premio non utilizzato, a meno che
- lo stipulante non disdica il contratto in caso di sinistro e il contratto era in vigore da meno di 12 mesi al momento dell'estinzione,
 - Atupri/ERV non fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione perda la sua validità a causa della cessazione del rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni).

10 Denuncia e obblighi di notifica

- 10.1 Qualora si verifichi un sinistro, questo dovrà essere comunicato senza indugio all'assicuratore.
- 10.2 In caso di chiarimenti di Atupri/ERV, quindi per es. in per chiarimenti in caso di sinistro, gli stipulanti e le persone assicurate devono collaborare (obbligo di collaborazione).
- 10.3 In caso di sinistro, devono essere prese misure ragionevoli al fine di ridurre e chiarire il danno (obbligo di riduzione del danno).
- 10.4 Qualora una variazione delle circostanze riportate nel contratto assicurativo e nella polizza provochi un aumento del rischio, sussiste l'obbligo di comunicarlo senza indugio ad Atupri (aumento del pericolo).

11 Prestazioni di altre assicurazioni o terzi con obbligo di responsabilità

- 11.1 Le prestazioni vengono fornite a complemento delle prestazioni conformemente alla legislazione svizzera in merito all'assicurazione malattia, contro gli infortuni, militare e d'invalidità nonché attraverso assicuratori esteri. Qualora l'assicurato abbia il diritto di percepire prestazioni da parte delle assicurazioni sociali nominate, le prestazioni vengono concesse solo nel caso in cui il caso sia stato comunicato per tempo agli assicuratori.
- 11.2 Qualora sussistano contratti assicurativi di diritto privato presso più assicuratori tenuti a fornire le prestazioni, queste vengono liquidate nel complesso solo una volta. In questo caso, Atupri/ERV liquidano le loro prestazioni in modo proporzionale.
- 11.3 Qualora si usufruisca delle prestazioni di Atupri/ERV piuttosto che di quelle di un terzo tenuto a liquidare le prestazioni o della rispettiva assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato deve cedere i suoi diritti nel quadro delle prestazioni liquidate. Gli indennizzi assunti da un terzo tenuto a liquidare le prestazioni o dalla sua assicurazione di responsabilità civile vengono decurtati dalle prestazioni.
- 11.4 Eventuali riduzioni eseguite in altre assicurazioni non sono coperte dagli assicuratori.
- 11.5 Non sussiste alcun obbligo di prestazione nel caso in cui l'assicurato abbia concordato con un terzo tenuto a liquidare le prestazioni una rinuncia parziale o completa alle prestazioni assicurative o di risarcimento danni oppure una liquidazione di capitale senza il consenso di Atupri/ERV.

12 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, lo stipulante ovvero la persona assicurata può ricorrere, a scelta, al tribunale presso il proprio domicilio in Svizzera oppure al foro di Berna ovvero di Basilea.

13 Ulteriori disposizioni

- 13.1 Le pretese cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del sinistro.
- 13.3 Le prestazioni fornite da Atupri/ERV, e di cui si sia fruito ingiustamente, devono essere rimborsate insieme alle spese sostenute entro 30 giorni.
- 13.4 Al contratto assicurativo si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
- 13.5 Nella valutazione se un viaggio in un paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, agitazioni, guerra, attacchi terroristici, epidemie, ecc. sono generalmente determinanti le raccomandazioni vigenti delle autorità svizzere. In prima linea, si tratta del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nonché dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- 13.6 Per le stipulazione dei contratti dopo l'inizio della prestazione di viaggio vige un periodo di carenza di 24 ore dopo il pagamento del premio per tutte le prestazioni.

- 13.7 Atupri/ERV forniscono le loro prestazioni generalmente in CHF. Per il cambio in valute estere viene applicato il tasso di cambio del giorno nel quale tali costi sono stati pagati dalla persona assicurata.

14 Esclusioni generali

14.1 Non sono assicurati gli eventi

- a) verificatisi o riconoscibili già al momento della stipulazione dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio, (sono fatte salve le disposizioni conformemente al punto 24.3)
- b) che si verificano in relazione alle malattie o agli incidenti non constatati da un medico al momento del loro insorgere e non comprovati da un certificato medico,
- c) per i quali il perito (esperto, medico, ecc.) che esegue le verifiche in merito al sinistro, sia direttamente agevolato o imparentato con la persona assicurata o suo parente acquisito,
- d) che sono la conseguenza di eventi bellici o che siano riconducibili ad atti terroristici, (Qualora la persona assicurata venga sorpresa al di fuori della Svizzera da eventi bellici, la copertura assicurativa si estingue conformemente alla sezione B (cifre da 15 a 21), tuttavia solo 14 giorni dopo il loro primo verificarsi)
- e) che sono legati a sequestri di persona,
- f) che sono legati al servizio militare svolto presso un esercito straniero,
- g) che sono legati alla partecipazione ad agitazioni o manifestazioni di ogni genere nonché a risse, a meno che non venga dimostrato che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o dietro incitamento dalla parte dei sobillatori ovvero dei contendenti o che sia stato ferito dai sobillatori ovvero dai contendenti mentre aiutava un indifeso,
- h) che sono legati a pericoli ai quali la persona assicurata si è esposta provocando fortemente altre persone,
- i) che sono la conseguenza di disposizioni delle autorità (detenzione o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo, ecc.)
- j) che si verificano durante la partecipazione a
 - competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli motorizzati o imbarcazioni,
 - competizioni o allenamenti legati allo sport professionale o ad attività sportive estreme,
 - viaggi di trekking o tour alpini a partire da un'altitudine di riposo notturno superiore a 4'000 m s.l.m.
 - spedizioni,
- k) che si verificano durante la guida di un veicolo motorizzato o di un'imbarcazione senza essere in possesso della licenza di condurre necessaria prevista dalla legge o qualora manchi l'accompagnatore previsto dalla legge,
- l) che si verificano sotto gli effetti dell'alcol, delle droghe, degli anestetici o dei farmaci,

- m) che si verificano durante l'esecuzione di reati o atti intenzionali o nel tentativo di commetterli,
- n) che la persona assicurata provoca in relazione al suicidio, automutilazione e il tentativo di commetterli,
- o) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualunque genere, in particolare anche dalle trasmutazioni di nuclei atomici.

14.2 Inoltre, sono escluse dall'assicurazione le seguenti prestazioni per malattie e incidenti:

- malattie e incidenti per le quali presso un'assicurazione esistente sussista un'esclusione dell'assicurazione;
- se la persona assicurata si reca all'estero per sottoporsi a un trattamento o a una cura;
- trasferimenti e trattamenti in Stati terzi;
- trattamenti che non vengono eseguiti in modo efficace e opportuno secondo metodi scientificamente comprovati, (sono determinanti le definizioni della legislazione svizzera (LAMal, LAINF))
- partecipazione ai costi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie e di altre assicurazioni.

B ENTITÀ DELL'ASSICURAZIONE VIAGGI

15 Oggetto dell'assicurazione

Con la presente assicurazione vengono coperte le spese di cura e di ricovero ospedaliero in caso di malattia e incidente conformemente alla legislazione svizzera (Legge sull'assicurazione malattia, LAMal) nonché i costi di trasporto durante una vacanza o un viaggio di lavoro all'estero.

16 Ambito di validità locale

L'assicurazione è valida al di fuori della Svizzera in tutto il mondo

17 Obblighi in caso di sinistro / obblighi e diritto alle pretese

- 17.1 In caso di malattia improvvisa, incidente o morte all'estero, che rendono necessarie le prestazioni per un ricovero ospedaliero o le prestazioni conformemente ai punti 18.3 e 18.4, occorre informare senza indugio la centrale di emergenza di Atupri.
- 17.2 In caso di emergenza e di sinistro si rivolga alla centrale di emergenza di Atupri con servizio 24 ore su 24, telefono +41 44 655 11 55. Questo mi fornisce una consulenza in merito alla procedura opportuna da seguire e organizza l'aiuto necessario.
- 17.3 L'aiuto necessario in caso di emergenza viene disposto e organizzato dalla centrale di emergenza di Atupri.
- 17.4 Nel caso in cui una malattia o un incidente comportino prevedibilmente la fornitura di prestazioni, occorre garantire il prima possibile un adeguato trattamento medico. La persona assicurata è tenuta a seguire le indicazioni mediche o quelle degli altri fornitori di prestazioni.

17.5 Atupri è autorizzata a richiedere ulteriori documenti e informazioni, in particolare certificati medici, ai fornitori di prestazioni. Lo stipulante ovvero la persona assicurata deve inoltre fornire informazioni complete e veritiere in merito a tutto quello che si riferisce al sinistro nonché a malattie e/o incidenti precedenti.

17.6 La persona assicurata deve esonerare i fornitori di prestazioni, ai quali Atupri ha richiesto informazioni, e che la stanno trattando o hanno trattato, dall'obbligo di riservatezza nei suoi confronti o nei confronti del suo servizio medico per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie per la domanda e per la gestione del contratto.

17.7 Se la persona assicurata fa valere prestazioni, ad Atupri devono essere inoltrati tutti gli originali dei certificati medici, dei rapporti, della documentazione, delle fatture e delle conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni entro e non oltre sei mesi dall'inizio della terapia.

17.8 Qualora per le conseguenze di una malattia o di un incidente oltre ad Atupri anche altri assicuratori siano tenuti a liquidare prestazioni, ad Atupri dovranno essere inoltrate, oltre alla documentazione citata, anche i conteggi dei rispettivi assicuratori.

17.9 Qualora la documentazione inoltrata non sia sufficientemente dettagliata e le indicazioni complementari non vengano messe a disposizione su richiesta, Atupri fisserà le sue prestazioni tenendo conto della gravità della malattia ovvero dell'incidente in base a una doverosa valutazione.

18 Prestazioni – prestazioni assicurative e durata delle prestazioni

- 18.1 Le seguenti spese di cura vengono coperte alle tariffe locali valide senza alcun limite di importo:
 - spese di cura in caso di trattamento ambulatoriale;
 - spese di cura e di soggiorno in caso di ricovero ospedaliero.
- 18.2 Le prestazioni conformemente al punto 18.1 vengono:
 - concesse solo per trattamenti eseguiti da un medico riconosciuto o da personale paramedico e che sono scientificamente riconosciuti come trattamenti di cura;
 - concesse solo per trattamenti eseguiti nel rispettivo Paese di soggiorno;
 - concesse solo fino a quando non sia notificato o opportuno il viaggio di ritorno.
- 18.3 In caso di malattia grave, di incidente grave o di morte vengono coperte le seguenti prestazioni organizzate dalla centrale di emergenza di Atupri:
 - costi relativi al trasporto di salvataggio e di emergenza fino al prossimo medico o ospedale;
 - trasferimenti e rimpatri necessari sotto il profilo medico;
 - costi per la ricerca e il recupero di persone disperse nonché costi di trasporto per persone decedute fino a un importo massimo di CHF 50'000.

- 18.4 Qualora non sia possibile effettuare il rimpatrio o procedere con il viaggio, vengono coperti i costi fino a un importo massimo di CHF 5'000:
- spese alberghiere e di alloggio per le persone coassicurate e i compagni di viaggio che vivono nella stessa economia domestica o con le quali sussiste una relazione familiare legalmente riconosciuta o il prolungamento del soggiorno;
 - le rispettive spese di cambio di prenotazione.

18.5 Le prestazioni assicurate vengono fornite solo fino al momento del rimpatrio accettabile dal punto di vista medico o di un trasferimento all'istituto di cura competente in Svizzera, tuttavia non oltre 90 giorni dal termine della durata dell'assicurazione.

19 Riduzioni ed estinzione dell'obbligo di prestazione

Le prestazioni assicurate vengono ridotte e rifiutate in casi particolarmente gravi nell'eventualità di casi particolarmente gravi:

- 19.1 in caso di incidenti quali conseguenza di atti temerari. Gli atti temerari sono azioni con le quali la persona assicurata si espone al pericolo particolarmente grande senza adottare / la possibilità di adottare le dovute cautele che riducano il rischio a un limite accettabile. Le azioni di salvataggio a favore di persone sono invece assicurate anche quando sono da considerarsi atti temerari;
- 19.2 se lo stipulante ovvero la persona assicurata non osserva i suoi obblighi (punti 3 e 10), a meno che non dimostri di non aver commesso la violazione dell'obbligo.

20 Prestazioni non assicurate

Non vengono concesse prestazioni dall'assicurazione viaggi per:

- i costi di viaggi organizzati ai quali la persona assicurata non può partecipare a causa di una malattia o di un incidente;
- i costi per le risoluzioni delle avarie o altri costi legati a un altro veicolo;
- i costi aggiuntivi di qualunque natura non generati in seguito ad un evento citato nei punti da 18.1 a 18.4.

21 Comunicazioni

- 21.1 Tutte le comunicazioni possono essere indirizzate in modo legalmente valido alla sede centrale di Atupri.
- 21.2 Le comunicazioni di Atupri vengono inviate in modo legalmente valido mediante domanda all'indirizzo svizzero indicato dallo stipulante nella polizza.

C ENTITÀ DELLA COPERTURA COMPLEMENTARE ANNULLAMENTO E BAGAGLIO

(Assicuratore: EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, ERV, Basilea)

I Disposizioni generali per le coperture complementari

II Costi d'annullamento

III Bagaglio

I Disposizioni generali per le coperture complementari

22 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro si rivolga all'ufficio sinistri della EUROPEA Assicurazioni SA, casella postale, 4002 Basilea, Svizzera, **Telefono +41 58 275 27 27**, Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch

II Costi d'annullamento

23 Disposizioni speciali, ambito di validità

I malati cronici devono farsi confermare immediatamente prima della prenotazione di una prestazione di viaggio la loro idoneità ad intraprendere il viaggio attraverso un apposito certificato medico. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

24 Eventi assicurati

- 24.1 La ERV concede una copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di intraprendere la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi citati nel caso in cui questo si verifichi dopo la stipulazione dell'assicurazione ovvero dopo la prenotazione della prestazione di viaggio:
- a) malattia grave imprevista, lesione grave, gravi complicazioni durante la gravidanza o morte
 - di una persona assicurata,
 - di un compagno di viaggio,
 - di un compagno di viaggio molto vicino all'assicurato,
 - del diretto sostituto sul posto di lavoro, cosicché la presenza della persona assicurata sia irrinunciabile;
 - b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo la rotta del viaggio all'estero. Agitazioni di ogni genere, quarantene, epidemie, eventi elementari nella destinazione di viaggio, qualora questi costituiscano un pericolo concreto per la vita e la proprietà della persona assicurata;
 - c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a danni dovuti a incendio, elementari, a furto o ad acqua che ne richiedono la presenza a casa;
 - d) guasto o ritardo – entrambi in seguito a un difetto tecnico o a un incidente nel quale siano coinvolte persone – del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare verso il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o ingresso agevolato) nello stato di domicilio;

- e) se entro 30 giorni dalla partenza
 - la persona assicurata viene assunta presso nuovo datore di lavoro per lo svolgimento di un impiego (sono escluse le promozioni, ecc.) oppure
 - contratto di lavoro della persona assicurata venga rescisso da parte del datore di lavoro senza alcuna colpa imputabile all'assicurato.

Le prestazioni per le spese d'annullamento scaturite da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a CHF 10'000 per ogni evento e persona ovvero a CHF 20'000 per ogni evento ed economia domestica pluripersonale.

- f) Furto di biglietti di viaggio, del passaporto o della carta d'identità: le prestazioni conformemente al punto 25.2 sono limitate a CHF 10'000 per ogni evento e persona ovvero a CHF 20'000 per ogni evento ed economia domestica pluripersonale.

24.2 Qualora la persona che abbia generato il annullamento in seguito a un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata né parente acquisito, sussiste un diritto a percepire la prestazione solo se la persona assicurata debba intraprendere la prestazione di viaggio da sola.

24.3 Qualora una persona assicurata soffra di una malattia cronica, senza che per questo motivo la prestazione di viaggio appaia messa in discussione al momento della stipulazione dell'assicurazione ovvero della prenotazione della prestazione di viaggio, la ERV paga i costi assicurati generati nel caso in cui la prestazione di viaggio debba essere cancellata a causa di un grave peggioramento acuto imprevedibile o in caso di morte in seguito alla malattia cronica (fatto salvo il punto 23).

25 Prestazioni assicurate, aliquota percentuale

- 25.1 Determinante per la valutazione del diritto a percepire la prestazione è l'evento che provoca il annullamento della prestazione di viaggio. Non vengono presi in considerazione gli eventi precedenti o successivi.
- 25.2 Qualora insorga un evento assicurato, la ERV copre i costi d'annullamento effettivamente generatisi (escluse le tasse di sicurezza e aeroportuali). Nel complesso, la prestazione è limitata dal prezzo della prestazione di viaggio ovvero dalla somma assicurata. Non sono assicurate le tasse amministrative esagerate o applicate più volte. Le prestazioni per le spese d'annullamento scaturite da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a CHF 20'000 per ogni evento e persona ovvero a CHF 50'000 per ogni evento ed economia domestica pluripersonale.
- 25.3 La ERV rimborsa i costi supplementari per il viaggio iniziato in ritardo nel caso in cui non sia possibile intraprenderlo al momento previsto in seguito all'insorgere di un evento assicurato; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio ovvero all'importo massimo di CHF 3'000.– per ogni persona. Qualora vengano fatti valere costi supplementari, il diritto ai costi d'annullamento decade conformemente al punto 25.2.

25.4 La ERV rimborsa i costi proporzionali della prestazione di viaggio non utilizzata (esclusi i costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato); la prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio ovvero alla somma assicurativa relativa ai costi d'annullamento riportati nella polizza. Non viene versato alcun rimborso per prestazioni di alloggio non utilizzate qualora la ERV si accolli i costi di un alloggio sostitutivo.

25.5 Le prestazioni nell'ambito della protezione del tempo libero (escursioni della durata di un giorno, corsi di aggiornamento, biglietti per concerti, abbonamenti sciistici, quote di iscrizione a competizioni podistiche cittadine, ecc.) sono limitate a CHF 500.– per ogni persona ed evento.

26 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse:

- a) se il fornitore delle prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore, ecc.) disdice la prestazione concordata o avrebbe dovuto disdirla per motivi oggettivi;
- b) se la sofferenza, che ha dato adito all'annullamento, è stata una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già pianificato al momento dell'inizio dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio;
- c) se una malattia o le conseguenze di un incidente, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e hanno continuato a persistere fino alla data del viaggio;
- d) in caso d'annullamento in merito ai punti elencati al punto 24.1 a) senza indicazione medica o qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della determinazione della non idoneità al viaggio o sia stato ottenuto in seguito a consultazione telefonica;
- e) se non sia possibile motivare un'annullamento in seguito a una malattia psichica o psicosomatica
 - se non sia possibile motivare la non idoneità al viaggio attraverso la determinazione e un certificato di uno psichiatra emesso il giorno dell'annullamento e
 - se non sia possibile motivare inoltre la non idoneità al viaggio mediante l'inoltro di una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per la durata della non idoneità al viaggio certificata da un medico.

27 Sinistro

- 27.1 L'ufficio prenotazioni (agenzia di viaggi, società di trasporti, locatore, ecc.) deve essere informato senza indugio dopo l'insorgere dell'evento.
- 27.2 È necessario inoltrare alla ERV anche i seguenti documenti:
 - la conferma della prenotazione / fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture relative ai costi d'annullamento e di viaggio successivo (in originale),

- un certificato medico dettagliato ovvero una certificazione relativa al decesso o un altro documento ufficiale,
- una copia della polizza assicurativa.

III Bagagli

28 Disposizioni speciali, ambito di validità, durata della validità

La copertura assicurativa è valida a livello mondiale durante la durata assicurativa definita nella polizza assicurativa per il periodo e la frequenza con la quale gli oggetti assicurati si trovano al di fuori del domicilio permanente della persona assicurata.

29 Oggetti assicurati

- 29.1 Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé per il proprio fabbisogno personale.
- 29.2 Per l'attrezzatura sportiva, le sedie a rotelle e i passeggini la copertura assicurativa è valida esclusivamente durante il trasporto con i mezzi di trasporto pubblici e fintanto che tali oggetti siano affidati alla società di trasporti.

30 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- il denaro contante, i biglietti di viaggio (fatto salvo il punto 32.1 d), i titoli, gli atti e documenti di ogni genere (fatto salvo il punto 32.1 g), i software, i metalli preziosi, le pietre preziose e le perle, i francobolli, e gli articoli commerciali, i campioni di merce e gli oggetti con valore artistico e da collezione, gli strumenti musicali, i veicoli motorizzati, i rimorchi, le imbarcazioni, le tavole da surf, le roulotte e i velivoli, comprensivi dei rispettivi accessori;
- gli oggetti acquistati durante il viaggio o ricevuti come regalo (per es. souvenir) che non fanno parte del fabbisogno personale durante il viaggio;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- oggetti portati con sé e che non fanno parte del fabbisogno personale durante il viaggio (regali, merci per terzi, ecc.).

31 Eventi assicurati

- 31.1 Sono assicurati:
- il furto, il furto con effrazione, la rapina,
 - il danneggiamento, la distruzione,
 - smarrimento durante il trasporto con un mezzo di trasporto pubblico,
 - consegne ritardate (almeno 6 ore) con un mezzo di trasporto pubblico.
- 31.2 Durante il campeggio sono assicurati gli eventi conformemente al punto 32.1 solo all'interno delle aree di campeggio ufficiali.

32 Prestazioni assicurate

32.1 La ERV indennizza:

- in caso di danno totale di oggetti assicurati il valore attuale; come valore attuale viene considerato il prezzo di acquisto al quale viene detratto un valore di almeno il 10% all'anno dalla data di acquisto, complessivamente tuttavia al massimo il 60%;
- in caso di danno parziale la riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale;
- per la totalità degli oggetti di valore al massimo 50% della somma assicurata;
- il denaro contante e i biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina, fino a 20% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 1'000.-, per la sostituzione dei biglietti CHF 2'000.-;
- i danni dovuti a rottura fino al 20% della somma assicurata;
- gli occhiali, le lenti a contatto, le protesi e le sedie a rotelle fino al 20% della somma assicurativa;
- in caso di furto o di perdita del passaporto, della carta d'identità, della licenza di condurre, di circolazione e di documenti simili nonché di chiavi i costi di riproduzione;
- in caso di furto ovvero di perdita di carte di credito e telefoni cellulari l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- in caso di consegna ritardata i bagagli attraverso un mezzo di trasporto pubblico i costi per le spese assolutamente necessarie fino a CHF 1'000.- per ogni persona e un massimo di CHF 4'000.- per ogni viaggi ovvero per ogni polizza assicurativa. Al momento del viaggio di ritorno presso il luogo di domicilio non sussiste alcun diritto a un indennizzo;
- per gli oggetti lasciati in un veicolo, un'imbarcazione o una tenda chiusi, gli oggetti non di valore fino a 50% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 4'000.- per ogni viaggio assicurato.

32.2 La somma assicurata limita il totale di tutte le prestazioni per i danni che si verificano durante la durata dell'assicurazione.

32.3 Le prestazioni per i bagagli scaturite da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a CHF 5'000.- per ogni singola persona ovvero a CHF 10'000.- per ogni economia domestica pluripersonale.

33 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse:

- per i danni in seguito a usura, deterioramento autointrodotta, influssi atmosferici, qualità o imballaggio insufficiente o carente degli oggetti;
- per i danni in seguito all'abbandono, il trasferimento, alla perdita, alla caduta indotta o a colpa personale;
- per gli oggetti lasciati, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque, al di fuori della sfera d'influsso della persona assicurata;

- d) per gli oggetti la cui custodia non sia adeguata al loro valore;
- e) gli oggetti di valore lasciati in un veicolo, un'imbarcazione o una tenda o che vengono ceduti alla società di trasporti ai fini del trasporto per il periodo in cui questi oggetti si trovano affidati alla società di trasporti;
- f) per gli oggetti lasciati durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) su o dentro ai veicoli, alle imbarcazioni o alle tende;
- g) in caso di danni provocati da azioni intenzionali o gravemente negligenti o da noncuranza oppure riconducibili a trascuranza del consueto obbligo di accuratezza

34 Obblighi comportamentali in viaggio

- 34.1 Se non vengono indossati o utilizzati, gli oggetti di valore devono
- essere affidati a una struttura ricettiva o a un guardaroba sorvegliato ai fini della custodia o
 - essere custoditi all'interno in una stanza chiusa, non accessibile a nessuno dove devono essere chiusi separatamente. Le borse di ogni tipo quali i beauty case e le valigette ventiquattrore nonché i portagioie non sono sufficienti come contenitore.
- 34.2 Occorre osservare e seguire le informazioni di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in merito alla rispettiva destinazione del viaggio, in particolare per quanto riguarda la criminalità locale e le relative misure cautelative da prendere.

35 Sinistro

- 35.1 La persona assicurata deve
- richiedere, in caso di furto e rapina, entro 24 ore, presso la stazione di polizia più vicina, un'indagine ufficiale ovvero far verbalizzare l'accaduto (verbale di polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.),
 - farsi confermare tempestivamente, in caso di danneggiamento, di consegna ritardata o di smarrimento dei bagagli durante il trasporto, dall'ufficio competente (direzione dell'hotel, guida turistica, società di trasporti, ecc.) le cause, le circostanze e l'entità del danno su un verbale di accertamento dove deve richiedere anche un indennizzo,
 - informare, dopo il rientro dal viaggio, per iscritto la ERV e motivare le richieste.
- 35.2 I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
- l'originale del verbale di accertamento (verbale di polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.), la conferma in originale, gli scontrini o le conferme di acquisto,
 - una copia della polizza assicurativa.
- 35.3 Gli oggetti danneggiati devono essere custoditi per essere messi a disposizione della ERV.

D GLOSSARIO

A Agitazioni di ogni genere

Atti violenti contro persone o oggetti in occasione di assembramenti o tumulti.

Attrezzatura sportiva

Sono considerati attrezzatura sportiva tutti gli oggetti necessari per la pratica di una disciplina sportiva (bici-clette, sci, snowboard, fucili da caccia, attrezzatura sub e da golf, racchette, ecc.), compresi gli accessori.

C Costi d'annullamento

Qualora il viaggiatore rescinda dal contratto, il tour operator perde il diritto a percepire il prezzo del viaggio. Questo può tuttavia richiedere un indennizzo adeguato. L'ammontare dell'indennizzo viene definito in base al prezzo del viaggio decurtato del valore delle spese risparmiate dal tour operator nonché di quello che può ricavare utilizzando diversamente le prestazioni di viaggio.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva di proporzioni inusuali limitata a un luogo e nel tempo (per. es. influenza).

Estero

Come estero non viene considerata la Svizzera né tantomeno il Paese nel quale la persona assicurata ha il suo domicilio permanente.

Europa

Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti gli Stati che fanno parte del continente europeo e le isole del Mediterraneo oltre a quelle delle Canarie, Madera nonché gli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dalla catena montuosa degli Urali nonché dagli Stati Azerbaijan, Armenia e Georgia che rientrano a loro volta nell'ambito di validità Europa.

Evento elementare

Evento naturale improvviso, imprevedibile che presenta tratti catastrofici. L'evento dannoso viene provocato da fattori geologici o meteorologici.

G Grave negligenza

Ha un comportamento gravemente negligente chi viola, in modo gravemente negligente, un obbligo di attenzione elementare la cui osservazione dovrebbe essere naturale per ogni persona ragionevole nella stessa situazione.

I Incidente

Per incidente si intende l'effetto non volontario dannoso di un fattore esterno inusuale sul corpo umano con una conseguente compromissione della salute fisica, mentale o psichica oppure morte.

L Luogo di domicilio / Stato di domicilio

Lo Stato è il Paese nel quale la persona assicurata ha il suo domicilio legale civile o soggiorna regolarmente ovvero dove soggiornava regolarmente prima di intraprendere il viaggio assicurato.

M Malattia

Viene considerata malattia ogni compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un incidente e che richiede un esame e un trattamento medico o che abbia come conseguenza l'inabilità al lavoro.

Mezzi di trasporto pubblici

I mezzi di trasporto pubblici sono tutti i veicoli aerei, terrestri e acquatici pubblici omologati per il trasporto delle persone. Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici quei mezzi di trasporto che circolano nell'ambito di viaggi/voli circolari nonché i veicoli a noleggio e taxi.

O Oggetti di valore

Vengono considerati oggetti di valore, tra l'altro, i gioielli con o in metallo prezioso, le pellicce, gli orologi, i binocoli, l'abbigliamento in pelle, l'hardware, i telefoni cellulari, le attrezzature fotografiche, video e audio, e gli apparecchi di ogni genere con i rispettivi accessori.

P Persone assicurate

Le persone assicurate sono quelle i cui nomi figurano nella polizza o la cerchia di persone descritte nella polizza.

Prestazione di viaggio

Sono considerate prestazioni di viaggio per esempio la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, in autobus o in treno o in qualunque altro trasporto verso il luogo di soggiorno o il viaggio di ritorno ovvero la prenotazione di una camera d'albergo, sul posto, di un appartamento vacanza, in una roulotte, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto eseguito facendo uso o minacciando l'uso della forza.

S Spedizione

Una spedizione è un viaggio di esplorazione o ricerca della durata di più giorni in una regione isolata e inesplorata oppure un tour alpino partendo da un campo base fino a una altitudine superiore ai 7'000 m s.l.m. Tra questi rientrano anche i tour nelle pianure estremamente isolate come ai due poli o, per esempio, a Spitzbergen, nel deserto di Gobi, nel Sahara, nella foresta amazzonica o in Groenlandia nonché l'esplorazione di sistemi di caverne specifici.

Sport estremo

Pratica di discipline sportive eccezionali durante le quali gli atleti devono compiere sforzi fisici e psichici elevatissimi (per es. Ironman distanza hawaiana).

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con la ERV.

Svizzera

Nell'ambito di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende ogni azione violenta o minaccia di uso della violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'azione violenta o la minaccia di uso della violenza sono adatti per diffondere paura o terrore tra la popolazione o in parti di essa oppure per influenzare un governo o le istituzioni statali.

EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA
Atupri Assicurazione della salute SA

